

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
PUBLIO FIORI

**La seduta comincia alle 15,30.**

VITTORIO TARDITI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 24 aprile 2002.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Alemanno, Aprea, Armosino, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Buttiglione, Canelli, Cicu, Colucci, Contento, De Brasi, Delfino, Dozzo, Frattini, Galati, Manzini, Maroni, Martinat, Martusciello, Matteoli, Migliori, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Santelli, Scajola, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti e Zani sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quarantatré, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissioni in sede referente.**

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato alla Presi-

denza il seguente disegno di legge, che è assegnato, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, in sede referente, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali):

« Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione » (2736) — *Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, è altresì assegnato al Comitato per la legislazione.

**In morte dell'onorevole Agostino Greggi.**

PRESIDENTE. Comunico che il giorno 11 maggio 2002 è deceduto l'onorevole Agostino Greggi, già membro della Camera dei deputati nella IV, V e VIII legislatura.

La Presidenza della Camera ha già fatto pervenire ai familiari le espressioni della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea.

**Per un richiamo al regolamento**  
(ore 15,32).

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, intervengo brevemente per fare riferimento agli articoli 17 e 17-bis del

regolamento. Mi riferisco, in particolare, alle decisioni che dovrebbe assumere la Giunta per le elezioni e lo faccio in un giorno particolare ed importante dal punto di vista simbolico.

Oggi, signor Presidente, è il 13 maggio: esattamente un anno fa si sono svolte le elezioni e, di lì a qualche giorno, vi è stata la proclamazione degli eletti. Come sappiamo non è stata una proclamazione completa dei componenti della Camera perché 12 seggi non sono ancora coperti. Ciò a causa del fatto che la Giunta per le elezioni non è ancora in grado di assumere una decisione che applichi i regolamenti e le norme che consentono di riportare questa Assemblea al *plenum* dei suoi componenti, come dovrebbe essere interesse di tutti. Ripeto, è un anno che questo non accade. In queste ore ci è giunta notizia di un'iniziativa che avrebbe dovuto assumere direttamente il Presidente della Camera per cercare di risolvere questo problema. Tuttavia, nulla di formale esiste se non l'incapacità o la non volontà da parte della Giunta per le elezioni di assumere tale decisione che riguarda la legittimità della composizione di questa Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Giachetti, lei ripropone, come aveva promesso, il problema già sollevato nell'ultima seduta. Le do la stessa risposta fornitale dal collega Biondi nella precedente seduta: della questione sarà informato il Presidente della Camera e la questione sarà riproposta alla Giunta competente. Lei pone un problema serio e, quindi, mi auguro che al più presto possa avere risposte che la soddisfino.

PIER PAOLO CENTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, mi permetto di chiedere la parola, pur non avendolo previsto, sulla sollecitazione del collega Giachetti perché, essendo membro della Giunta per le elezioni ed

essendo stata chiamata in causa, credo sia doveroso fornire alcune informative anche in aula. In realtà, proprio nell'ultima seduta della Giunta per le elezioni, che si è svolta mercoledì scorso, l'opposizione, seppure impropriamente chiamata così perché in tale organo...

PRESIDENTE. Le chiedo scusa onorevole Cento, lei ha posto un problema sull'ordine dei lavori e, quindi, non posso darle la parola per illustrare ciò che è accaduto nella Giunta competente.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, faccio la premessa perché credo sia doveroso informare l'Assemblea che i deputati che fanno riferimento ai gruppi di minoranza all'interno della suddetta Giunta hanno già sollecitato una definizione ai sensi della legge ed è stato fatto un rinvio su richiesta dei deputati che fanno riferimento ai gruppi della maggioranza: questo è bene che si sappia perché, ovviamente, sussistono una rilevanza e una responsabilità istituzionali forti.

Noi Verdi ci associamo, anche in questa sede, alla richiesta avanzata dal collega Giachetti perché questa situazione non è più tollerabile dal punto di vista della legalità, del rispetto dell'ordinamento costituzionale, oltre che dei regolamenti della Camera. Quindi, dando un'informativa sulle questioni sollevate dal collega Giulietti — e cioè che vi è una responsabilità politica da parte dei deputati della Giunta per le elezioni che fanno riferimento ai gruppi di maggioranza che continuano a rinviare la questione —, credo che tale nodo vada posto con più determinazione anche da parte del Presidente della Camera, perché proprio mercoledì, se non sbaglio, è prevista una nuova riunione della Giunta per le elezioni con al primo punto all'ordine del giorno la definizione dei seggi che ancora non sono stati assegnati.

PRESIDENTE. Onorevole Giachetti, la informo che domattina iniziamo i nostri lavori alle ore 9,30 in modo che possa essere in grado di riproporre, come ha promesso, la sua questione.

**Discussione del disegno di legge: S. 795 – Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (approvato dal Senato) (2454) e delle abbinata proposte di legge d’iniziativa popolare; d’iniziativa popolare; Piscitello; Volontè e Buttiglione; Cento; La Russa ed altri; Buemi ed altri; Sinisi ed altri; Pisapia; consiglio regionale della Toscana (11-16-220-387-457-1413-1692-1792-1894-2597) (ore 15,37).**

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato: Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo; e delle abbinata proposte di legge d’iniziativa popolare; d’iniziativa popolare e di d’iniziativa dei deputati: Piscitello; Volontè e Buttiglione; Cento; La Russa ed altri; Buemi ed altri; Sinisi ed altri; Pisapia; d’iniziativa del consiglio regionale della Toscana, sul quale l’Assemblea ha deliberato l’urgenza.

La ripartizione dei tempi riservati alla discussione sulle linee generali è pubblicata in calce al vigente calendario dei lavori (*vedi resoconto stenografico della seduta del 24 aprile 2002*).

**(Annunzio di questioni pregiudiziali  
– A.C. 2454)**

PRESIDENTE. Avverto che su questo disegno di legge sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità Soda ed altri n. 1, 2 e 3, e Mascia ed altri n. 4, 5, 6 e 7 (*vedi l’allegato A – A.C. 2454 sezione 1*), che, non essendo state preannunziate in Conferenza dei presidenti di gruppo, saranno esaminate in altra seduta.

**(Discussione sulle linee generali  
– A.C. 2454)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-

l’Ulivo ne ha chiesto l’ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell’articolo 83 del regolamento.

La relatrice, onorevole Bertolini, ha facoltà di parlare.

ISABELLA BERTOLINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, senatore sottosegretario, il fenomeno dell’emigrazione, proveniente da paesi extracomunitari, ha raggiunto negli ultimi decenni considerevoli dimensioni, investendo tutti gli Stati europei e, in questi ultimi anni, in particolare l’Italia. Il numero degli stranieri nel nostro paese, secondo documenti OCSE, è raddoppiato negli ultimi dieci anni e, anche se i dati sono riferibili al periodo 1988-1998, è evidente che sono, comunque, significativi per supportare l’indicazione dell’attuale *trend*.

Il fenomeno emigratorio, quindi, ha assunto anche qui in Italia un carattere ormai strutturale. Diversi fattori, da quelli demografici a quelli economici e geopolitici, infatti confermano che l’immigrazione nel nostro paese è, ormai, un dato stabile, tendente ad aumentare, come emerge chiaramente dai dati in nostro possesso. Parimenti, dobbiamo tenere in seria considerazione il fatto che il fenomeno emigratorio va inquadrato in una dimensione europea, ai cui obiettivi dobbiamo riferirci dando avvio ad un quadro giuridico comunitario ancora da definirsi.

Il fenomeno dell’emigrazione, ancorché da governare nella sua complessità e nelle implicazioni che il suo impatto determina nelle società europee, deve essere considerato come un’importante opportunità di fronte alla prospettiva di arrivare alla creazione di una società composita al passo con le sfide della mondializzazione e di una sempre maggiore integrazione degli Stati europei anche nell’affrontare il problema dell’accoglimento e dell’inserimento in modo omogeneo degli immigrati. Non possiamo, quindi, sottrarci dal dovere – che ci viene dall’essere un paese civile, democratico e fra i più avanzati del mondo – di coniugare, nell’accogliere gli immigrati, i valori della solidarietà alla

capacità di ospitare e di inserire nei nostri contesti sociali in modo dignitoso chi chieda accoglienza per svolgere un'attività lavorativa, sfuggendo da situazioni miserevoli in paesi spesso disastriati da guerre annose o abbruttiti dalle persecuzioni di regimi illiberali.

La ricerca del lavoro rappresenta, quindi, il motivo fondamentale della migrazione che interessa anche l'Italia e rappresenta, contestualmente, la condizione che sta alla base di un positivo inserimento nel paese in cui si ricerca l'accoglienza.

Dobbiamo inoltre constatare che, in Italia, la progressiva denatalità e la scarsa propensione a svolgere determinate mansioni, oltre all'oggettiva difficoltà a reperire manodopera nazionale rispetto alle esigenze del mercato del lavoro, rendono l'immigrazione una necessità per lo sviluppo produttivo e per il mantenimento dei livelli di protezione sociale del nostro paese.

L'Italia, per rispondere e governare un fenomeno tanto complesso che, al momento, assume dimensioni prevedibilmente crescenti, è stata quindi obbligata — anche se con notevole ritardo — a dotarsi di norme in grado, da un lato, di assicurare una corretta gestione del fenomeno immigratorio regolare e, dall'altro, di contrastare con fermezza l'immigrazione clandestina, con tutte le sue implicazioni negative sul territorio e sulla comunità nazionale.

Tuttavia, tali obiettivi non sono stati pienamente raggiunti poiché l'applicazione della legge Turco-Napolitano ha registrato, dal 1998 ad oggi, notevoli ritardi nell'attuazione di molti strumenti previsti, non è stata oggetto di un adeguato monitoraggio ma, soprattutto e fundamentalmente, non è stata in grado di fronteggiare le emergenze.

Gli aspetti critici di tale legge sono diversi e, tra i più significativi, vi è la scarsa efficacia delle politiche di contrasto dell'immigrazione clandestina, che contribuisce in modo sostanziale non solo all'incremento del fenomeno del lavoro sommerso e del conseguente sfruttamento dei

lavoratori, ma soprattutto concorre a fare entrare gli immigrati irregolari nella spirale della criminalità, con il conseguente aggravarsi della situazione dell'ordine pubblico nel nostro paese. Altro aspetto critico è la mancata efficienza della programmazione e della gestione degli ingressi di stranieri extracomunitari finalizzati al lavoro, rispetto alle reali esigenze del nostro mercato del lavoro, in senso sia qualitativo sia quantitativo nonché rispetto alla semplificazione e alla tempestività delle procedure amministrative per la cittadinanza legale e rispetto alla compatibilità con le capacità di accoglienza e di integrazione locale.

Come si vede, non si tratta di carenze di scarsa portata, ma di insufficienze della norma vigente che hanno determinato l'urgente necessità di rivederne alcune parti, attraverso il disegno di legge di iniziativa governativa, che ci apprestiamo a discutere, recante « Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo », già approvato dal Senato.

L'obiettivo primario che il Governo intende perseguire attraverso questo disegno di legge è quello di assicurare un'immigrazione regolare, commisurata all'esigenza e alla capacità di accoglienza nel nostro paese.

Va da sé che questo obiettivo si collega strettamente ad un corretto e dignitoso inserimento del cittadino extracomunitario nel mondo del lavoro ed al suo conseguente processo di integrazione nel tessuto sociale. Ciò implica, ovviamente, anche un'attenta lotta alla clandestinità che, se non attivamente governata e controllata, può pregiudicare seriamente il conseguimento degli obiettivi del presente provvedimento.

Gli elementi qualificanti dell'iniziativa del Governo riguardano diverse innovazioni che vanno ad incidere, sostanzialmente, su due aspetti: la disponibilità ad accogliere e ad integrare lavoratori extracomunitari, garantendo e assicurando loro reali opportunità di lavoro e condizioni certe di integrazione sociale e l'esigenza di garantire la sicurezza della collettività,

mediante azioni di contrasto, volte a proteggere il territorio dall'immigrazione clandestina.

Prima di esaminare più nel dettaglio l'articolato del provvedimento, vorrei fare un breve cenno all'iter seguito dal disegno di legge. Forse nella mia esposizione sarò troppo analitica o troppo lunga ma, non avendo la Commissione concluso i lavori — come, invece, avevamo auspicato —, ritengo sia opportuno chiarire i termini del disegno di legge, non avendolo potuto fare all'interno della Commissione.

La Commissione, per integrare gli elementi di conoscenza, utili ai fini di una compiuta valutazione del testo approvato dal Senato, ha effettuato una breve indagine conoscitiva, ha proceduto all'audizione di esponenti delle associazioni rappresentative delle categorie produttive maggiormente interessate all'impiego di lavoratori extracomunitari, di rappresentanti del dipartimento della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Marina militare e della Capitaneria di porto nonché di rappresentanti dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dell'Organizzazione internazionale per l'emigrazione, di Amnesty International, del Consorzio italiano di solidarietà e di Medici senza frontiere.

Concluso l'esame preliminare, la Commissione ha avviato la fase relativa alla formulazione del testo e, alla luce dell'elevato numero degli emendamenti presentati e dei tempi richiesti per il loro esame, per concludere l'iter del provvedimento entro il termine stabilito, ha proceduto alle relative votazioni secondo principi di economia procedurale. Ciò nonostante non è stato possibile esaminare tutte le proposte emendative.

Pertanto, la Commissione si riserva di approfondire le relative questioni nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea e di procedere alla valutazione dei pareri espressi dalle altre Commissioni permanenti, presentando eventualmente emendamenti volti al loro recepimento.

Il disegno di legge in oggetto intende modificare due leggi vigenti: il testo unico

sull'immigrazione, meglio conosciuto come legge Turco-Napolitano, del 1998 e la normativa sul diritto d'asilo contenuta nella cosiddetta legge Martelli n. 39 del 1990. Analizzando più nel dettaglio il disegno di legge vediamo che si compone di 32 articoli, suddivisi in tre capi: disposizioni in materia di immigrazione, di asilo e di coordinamento.

Il comma 1 dell'articolo 1, invece, modifica il testo unico delle imposte sui redditi del 1986, estendendo le agevolazioni fiscali previste per le ONLUS a nuove fattispecie, al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo umanitario di qualunque natura nei paesi che non appartengono all'OCSE. Lo stesso articolo, al comma 2, che la Commissione Affari costituzionali ha in parte riformulato attraverso la presentazione di emendamenti, fa obbligo al Governo di tenere conto, nell'ambito dei programmi bilaterali di cooperazione e di aiuto, della collaborazione prestata dai paesi interessati alla prevenzione dei flussi migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nei campi dell'immigrazione clandestina, del traffico di esseri umani, dello sfruttamento della prostituzione, del traffico di stupefacenti o di armamenti, nonché in materia di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nell'applicazione della normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione. Tale disposizione non si applica agli interventi umanitari nei confronti dei paesi appartenenti all'Unione europea.

Il comma 3, introdotto *ex novo* dalla I Commissione, consente la revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto in essere, qualora i paesi interessati non adottino misure volte a prevenire il rientro illegale in Italia degli stranieri espulsi. L'articolo 2 prevede, poi, il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione delle norme contenute nel testo unico sull'immigrazione attraverso l'istituzione di un apposito comitato nazionale, definendone la composizione e le attribuzioni. Data la complessità della normativa in materia, che prevede molteplici provvedimenti interministeriali per la sua attuazione, l'isti-

tuzione di questo tavolo di lavoro, diviso nei livelli politico ed amministrativo, può facilitare la collaborazione fra le diverse amministrazioni interessate. Ai sensi dell'articolo 3 il comitato esprime un parere sul decreto annuale di definizione delle quote massime di ingresso di extracomunitari per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, e per lavoro autonomo. L'articolo, nel ridefinire le modalità di adozione dei decreti sui flussi, introduce il parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali e dispone che il decreto sia adottato entro il termine perentorio del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. In caso di mancata emanazione, il Presidente del Consiglio dei ministri può intervenire in sede transitoria nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente; qualora risulti opportuno possono essere emanati, nel corso dell'anno, ulteriori decreti.

La I Commissione della Camera ha modificato il testo in alcuni punti, in particolare rendendo facoltativo il decreto adottato in via transitoria dal Presidente del Consiglio dei ministri e premettendo all'articolo un comma per consentire che il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione, avente di norma una cadenza triennale, possa essere predisposto, se necessario, entro termini più brevi.

L'articolo 4 modifica la disciplina vigente in materia di visto di ingresso, circoscrivendo tra l'altro a casi espressamente indicati l'obbligo di motivare il diniego al rilascio del visto e disponendo l'inammissibilità della domanda (fatte salve le responsabilità penali) se corredata da documentazione falsa o contraffatta. Un'ulteriore modifica apportata nel corso dell'esame in Commissione prevede che, insieme al visto, sia consegnato allo straniero ammesso in Italia un documento in lingua a lui comprensibile (ovvero inglese, francese, spagnolo o arabo) che ne illustri i diritti e i doveri.

L'articolo 5 disegna, sotto vari profili, la disciplina del permesso di soggiorno degli extracomunitari per motivi di lavoro subordinato o autonomo, condizionando il

rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato alla sottoscrizione del cosiddetto contratto di soggiorno previsto all'articolo 6. Tra le principali innovazioni ci sono la modifica della durata massima del permesso, la possibilità di rilascio di un permesso pluriennale per i lavoratori stagionali, la ridefinizione dei termini per la richiesta di rinnovo, la determinazione delle caratteristiche del documento mediante ricorso a mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione e la previsione di sanzioni penali per i casi di contraffazione o di alterazione.

Abbiamo detto che l'obiettivo primario del disegno di legge è l'integrazione del cittadino extracomunitario, fondata sul reale inserimento nel mondo del lavoro. Da questo punto di vista e in armonia con la proposta di direttiva europea viene introdotta all'articolo 6 la figura del contratto di soggiorno per lavoro subordinato fra un datore di lavoro (italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia) e un cittadino extracomunitario. Il contratto, sottoscritto presso lo sportello unico per l'immigrazione, deve contenere la garanzia — da parte del datore di lavoro — di un'adeguata sistemazione alloggiativa per il dipendente e l'impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza. La sottoscrizione di tale contratto costituisce una condizione per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro dipendente.

L'articolo 7 subordina alla stipulazione del contratto di soggiorno la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione in quello per motivi di lavoro subordinato. Se si tratta poi di lavoro autonomo, la conversione è subordinata alla certificazione della sussistenza dei relativi requisiti.

All'articolo 8 è prevista una sanzione amministrativa per i casi di violazione dell'obbligo di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza dell'ospitalità concessa allo straniero o della sua assunzione.

L'articolo 9 eleva da cinque a sei anni il periodo di regolare soggiorno necessario allo straniero per ottenere, in presenza delle altre condizioni di legge, la carta di

soggiorno prevista dal testo unico, che — com'è noto —, a differenza del permesso di soggiorno, non ha un termine di scadenza.

L'articolo 10 detta norme organizzative finalizzate a potenziare il coordinamento dei controlli di frontiera. L'articolo 11 ridisegna, nel suo complesso, l'apparato delle sanzioni penali che il testo unico reca per contrastare le immigrazioni clandestine e i relativi traffici. Fra l'altro, la nuova disciplina permette di considerare come illecite anche le attività che favoriscono le immigrazioni clandestine in uscita dall'Italia verso un altro paese, attualmente non perseguibili penalmente, regolamenta in termini più rigorosi le circostanze aggravanti e il concorso tra queste e le eventuali circostanze attenuanti e limita l'applicabilità dei benefici penitenziari ai condannati per i delitti di cui si tratta. L'articolo in questione disciplina, inoltre, la possibilità, da parte sia delle navi italiane in servizio di polizia, sia di navi appartenenti alla Marina militare, di fermare, ispezionare ed eventualmente sequestrare le navi che si ha fondato motivo di ritenere adibite al traffico illecito di migranti, distinguendo tra il caso che ciò si verifichi in acque territoriali o nella zona contigua, e quello che si verifichi al di fuori di esse. La stessa disciplina, in quanto compatibile, è applicata anche ai controlli sul traffico aereo.

L'articolo 12 incide poi in misura ampia e significativa sull'attuale disciplina relativa all'espulsione in via amministrativa dello straniero. In particolare, il decreto di espulsione — fermo restando l'obbligo di motivazione — è dichiarato immediatamente esecutivo, anche se impugnato dall'interessato, ed è di norma eseguito dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Se lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, l'autorità giudiziaria può negare il nulla osta all'espulsione solo in presenza di inderogabili esigenze processuali; il nulla osta è comunque negato nel caso si proceda per reati particolarmente gravi o per traffico di immigrati clandestini. Inoltre,

l'articolo modifica vari aspetti procedurali del ricorso contro il decreto di espulsione, eleva dagli attuali cinque a dieci anni il periodo entro il quale è di norma vietato all'espulso il reingresso nel territorio dello Stato e inasprisce le pene per lo straniero espulso che rientri illegalmente nel territorio dello Stato.

L'articolo 13 detta nuove norme sull'esecuzione dell'espulsione, prolungando, tra l'altro, da venti a trenta giorni il periodo massimo di permanenza nei centri di permanenza temporanea, a seguito della convalida del provvedimento di trattenimento dello straniero. È parimenti prolungata, da dieci a trenta giorni, la durata dell'eventuale proroga del trattenimento. Trascorsi i termini di permanenza senza che sia stata eseguita l'espulsione o il respingimento, oppure quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni: l'indebita permanenza dello straniero è, in tali casi, sanzionata penalmente. Il comma 2 a tal proposito reca stanziamenti per la costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea che si rendano necessari.

L'articolo 14 detta norme volte a consentire l'esecuzione dell'espulsione dello straniero colpito da provvedimento di custodia cautelare o da sentenza definitiva di condanna ad una pena detentiva.

L'articolo 15 interviene anch'esso in materia di espulsione, affiancando all'esistente ipotesi di espulsione a titolo di sanzione sostitutiva, irrogata dal giudice che pronuncia la condanna penale, una nuova ipotesi di espulsione giudiziaria: quella a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, applicata dal magistrato di sorveglianza qualora lo straniero debba scontare una pena detentiva, anche residua di maggior pena, non superiore a due anni. La norma esclude comunque l'espulsione in caso di condanna per reati particolarmente gravi o per traffico di immigrati clandestini.

L'articolo 16 interviene sui criteri di determinazione dei flussi di ingresso dei

lavoratori stranieri, prevedendo restrizioni per i lavoratori che provengono da paesi che non collaborano con l'Italia nel contrasto all'immigrazione clandestina, riservando quote ai lavoratori extracomunitari di origine italiana e introducendo il vincolo dell'effettiva richiesta di lavoro da parte delle realtà locali.

L'articolo 17 interviene in materia di assunzione di lavoratori stranieri, prevedendo l'istituzione in ogni provincia, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, di uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato; esigendo la presentazione di idonea e dettagliata documentazione da parte del datore di lavoro, inclusa la proposta di contratto di soggiorno di cui al già illustrato articolo 6; richiedendo che il centro per l'impiego territorialmente competente compia una previa indagine in ordine alla disponibilità, per il posto di lavoro offerto, di lavoratori italiani o comunitari; disciplinando infine le modalità operative per la sottoscrizione da parte del lavoratore straniero del contratto di soggiorno e per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.

L'articolo 18 sostituisce integralmente l'articolo 23 della legge Turco-Napolitano e sopprime l'istituto del cosiddetto *sponsor* ovvero del prestatore di garanzia a favore dello straniero che intende entrare in Italia per la ricerca di lavoro.

Tale scelta è stata dettata dalla constatazione che questo istituto nella sua attuazione non ha raggiunto l'obiettivo di favorire l'effettivo ingresso nella realtà lavorativa regolare degli extracomunitari.

Il nuovo testo dell'articolo 23 è finalizzato a preparare, nei paesi di origine, lavoratori qualificati da poter eventualmente impiegare in aziende italiane. Esso stabilisce che la frequenza da parte di lavoratori stranieri di corsi di formazione professionale nei paesi di origine, sulla base di programmi approvati dalle pubbliche amministrazioni e da enti italiani, costituisca titolo preferenziale per il loro

inserimento nel lavoro in Italia o nei settori produttivi italiani che operano nei paesi di origine.

L'articolo 19 disciplina l'ingresso in Italia di stranieri per lo svolgimento di lavoro stagionale. La principale novità introdotta riguarda la verifica, da parte del competente centro per l'impiego, dell'eventuale disponibilità di lavoratori italiani o comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto.

L'articolo 20 prevede la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero con accompagnamento alla frontiera, qualora sia intervenuta condanna con provvedimento irrevocabile per i reati di produzione, smercio e distribuzione di prodotti falsi, contraffatti o in violazione delle norme poste a tutela del diritto d'autore.

L'articolo 21 disciplina la fissazione di un limite massimo annuale di ingresso per gli sportivi stranieri che svolgono attività a titolo professionistico o comunque retribuita. La quota annuale è fissata con decreto del ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del CONI, sentiti i ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali; essa è quindi ripartita tra le federazioni sportive nazionali con delibera del CONI, sottoposta ad approvazione del ministro di settore.

L'articolo 22 introduce alcune limitazioni alle fattispecie di ricongiungimento familiare attualmente vigenti. In particolare, è consentito il ricongiungimento dei figli maggiorenni a carico dello straniero che ne faccia richiesta, a condizione che non possano provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale; il ricongiungimento dei genitori a carico è, inoltre, consentito qualora essi non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza.

L'articolo 23 disciplina in termini più rigorosi i casi in cui, in deroga al meccanismo del contingentamento annuale, è consentito l'accesso di studenti stranieri ai corsi universitari.

L'articolo 24 reca norme finalizzate a circoscrivere agli stranieri che dimostrino di essere in regola con le norme che

disciplinano il soggiorno in Italia sia il godimento delle misure di integrazione sociale, sia l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed agli altri interventi pubblici volti ad agevolare l'accesso all'abitazione.

L'articolo sopprime, inoltre, la possibilità che il sindaco, qualora ricorrano situazioni di emergenza, offra alloggio e sostentamento nei centri di accoglienza agli stranieri non in regola. Tale facoltà è peraltro mantenuta dal successivo articolo 30 in via transitoria, fino al necessario adeguamento della rete di centri di permanenza temporanea e di assistenza.

L'articolo 26, al fine di evitare l'elusione delle norme sull'ingresso ed il soggiorno degli stranieri prevede che il permesso di soggiorno per motivi familiari, concesso a seguito di matrimonio con un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante, venga revocato qualora si accerti che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio siano nati dei figli.

Il disegno di legge, agli articoli 27 e 28, detta poi norme in materia di riconoscimento del diritto di asilo, rivedendo il testo della legge Martelli n. 39 del 1990. In attesa di una disciplina organica in materia che si è ritenuto opportuno rinviare a quando saranno definite le procedure minime, identiche per tutta l'Unione europea, attualmente in discussione a Bruxelles, l'intervento è orientato allo specifico fine di risolvere il problema costituito dalle domande di asilo strumentali, presentate cioè al solo scopo di sfuggire all'esecuzione di un provvedimento di allontanamento probabile ed imminente. Si vuole, quindi, garantire la tutela da discriminazioni di qualsiasi tipo, ma, al tempo stesso, evitare che l'asilo sia impropriamente utilizzato per aggirare le disposizioni sull'immigrazione.

A tale scopo, la nuova disciplina introduce una procedura semplificata per l'esame della richiesta di asilo, da applicare quando la richiesta sia presentata dallo straniero fermato per avere eluso il controllo di frontiera o subito dopo, o comunque, in condizioni di soggiorno ir-

regolare, ovvero dallo straniero che sia già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

Alla procedura semplificata è connessa la possibilità, ed in alcuni casi l'obbligo, di trattenere lo straniero richiedente in centri appositamente istituiti per un periodo limitato.

La procedura appare ispirata ai principi indicati nella proposta di direttiva n. 578 del 2000 in corso di esame in sede europea, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento della revoca dello *status* di rifugiato.

Questa disciplina prevede, inoltre, il potenziamento della commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, ridenominata commissione nazionale per il diritto di asilo, e l'istituzione di commissioni territoriali per il riconoscimento dello *status* di rifugiato presso gli uffici territoriali del Governo. Vengono disposte, infine, stanziamenti per l'attuazione della nuova disciplina e per la costruzione di questi centri di accoglienza.

L'articolo 29 reca una misura di carattere straordinario diretta all'emersione e dunque, ricorrendo a determinate condizioni, alla regolarizzazione...

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, onorevole relatore, ma il suo tempo è scaduto abbondantemente.

ISABELLA BERTOLINI, *Relatore*. Sto proprio concludendo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Prego, onorevole relatore.

ISABELLA BERTOLINI, *Relatore*. Se ricorrono determinate condizioni, l'articolo 29 prevede una misura di carattere straordinario diretta alla regolarizzazione dei lavoratori domestici extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno.

Per poterne usufruire occorre che l'attività lavorativa sia stata svolta nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2001 e riguarda solo le seguenti attività: assistenza a componenti della fami-

glia del datore di lavoro affetti da patologie o *handicap* che ne limitino l'autosufficienza (le cosiddette badanti) e lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (le cosiddette *colf*).

Ciascuna famiglia può procedere alla regolarizzazione di un solo lavoratore che si occupa del lavoro domestico, mentre nessun limite è posto per i lavoratori che assistono soggetti affetti da patologie o da *handicap*.

La denuncia della sussistenza del rapporto di lavoro deve essere presentata entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

L'articolo 31, infine, attribuisce nuove competenze al comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo Schengen e di vigilanza sull'attività nazionale Europol. Il comitato assume anche funzioni di indirizzo e di vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di immigrazione e diritto di asilo, sui relativi accordi internazionali e, più specificamente, sull'attuazione delle norme contenute nel provvedimento in esame: la sua denominazione è conseguentemente mutata in Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.

Agli articoli 30-32 sono, infine, previste norme per l'adozione di regolamenti di attuazione e di integrazione di questo provvedimento, nonché per assicurare la copertura finanziaria necessaria agli oneri recati dal disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**ANTONIO D'ALÌ, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Landi di Chiavenna. Ne ha facoltà.

**GIAN PAOLO LANDI di CHIAVENNA.** Signor Presidente, rappresentante del Go-

verno, onorevoli colleghi, come è stato già ricordato dalla collega Bertolini, l'Italia è un paese di immigrazione e ciò rappresenta un fatto incontestabile; l'immigrazione, tuttavia, non è solo una realtà legata al processo di crescita economica e produttiva italiana, ma coinvolge anche le politiche di integrazione sociale e della sicurezza a livello europeo.

Essa coinvolge anche i drammi e le conseguenze sociali, politiche, culturali, nonché religiose del mondo. Si tratta quindi di un fenomeno globale. Le forme di immigrazione dei nostri giorni sono ovviamente determinate da un insieme complesso di cause: sono in molti a ritenere che nell'esplosione del fenomeno migratorio di questo secolo abbia svolto un ruolo fondamentale il crescere delle differenze demografiche fra i paesi, vale a dire la drastica riduzione della natalità nelle nazioni sviluppate, soprattutto in quelle europee, ed i contestuali livelli di nascita, ancora elevatissimi, nei paesi in via di sviluppo. Gli squilibri nella crescita demografica finiscono per accrescere la già divergente crescita economica fra i paesi del nord e quelli del sud del mondo ed è ovvio che la povertà in cui versa gran parte della popolazione del pianeta finisce per costituire una delle principali ragioni di emigrazione verso paesi economicamente più sviluppati. Diventa quindi sempre più stretto il legame fra condizione economica, qualità della vita, instabilità sociale e sicurezza internazionale. La geografia della fame si va sempre più sovrapponendo alla geografia del terrorismo.

La necessità di fuggire da situazioni di conflittualità interna dà origine e quindi determina il dramma dei rifugiati: persone perseguitate nel proprio paese, per le loro idee politiche o per la loro appartenenza etnica. Esse sono la frequente conseguenza di guerre e di scontri etnici, di fughe da regimi non democratici, di carestie o di gravi disastri naturali. È ovvio quindi che l'espansione del carattere globale dell'economia, le trasformazioni negli equilibri internazionali e nella diffusione dei sistemi di comunicazione contribuiscono a rendere non determinanti le distanze geo-

grafiche e quindi ad accelerare i movimenti di popolazioni fra le diverse aree del mondo.

In questo quadro drammatico di geopolitica socioeconomica, con forti accenti etnico-religiosi, questo Parlamento si accinge a dibattere le modifiche al testo unico sulla immigrazione con la speranza — credo condivisa da tutti — che le forze politiche rappresentate in questo Parlamento affrontino tale delicato dibattito senza cadere in demagogie o in pregiudizi di carattere ideologico.

Vorrei infatti ricordare con fermezza che l'immigrazione costituisce da sempre un grave problema per l'Europa e non cesserà certo di esserlo nei prossimi decenni. La fase attuale dell'immigrazione in Europa — lo ricordava anche la collega Bertolini — è caratterizzata dall'espansione della geografia dell'emigrazione sia per i paesi di provenienza, fra i quali spiccano quelli dell'Africa settentrionale e dell'Europa dell'est, sia per i paesi d'accoglienza. Lo testimonia il fatto che l'Italia, la Spagna, la Grecia, tradizionali esportatori di manodopera, sono oramai divenuti aree di accoglimento. Proprio la specificità che ha assunto il fenomeno migratorio nell'Europa meridionale ha portato molti studiosi ad identificare un modello mediterraneo dell'emigrazione. Tale modello è determinato dal fatto che gli Stati dell'Europa meridionale sono passati negli ultimi trent'anni da bacino di emigrazione ad importante area di immigrazione. Questa trasformazione è conseguenza di un vasto insieme di fattori: la chiusura delle frontiere dei paesi dell'Europa settentrionale a metà degli anni '70; la mancanza nei paesi del sud di una tradizione in materia di politica dell'immigrazione e quindi di adeguate procedure di controllo; la vicinanza geografica di questi paesi a quelli di emigrazione ed anche il processo di modernizzazione che ha coinvolto negli ultimi decenni l'Europa mediterranea; la frattura in termini di tenore di vita e di sviluppo — una volta collocabile fra l'Europa settentrionale e quella meridionale — si è oggi spostata fra questa ed i paesi del sud del mediterraneo.

I più recenti episodi di cronaca dimostrano sempre più l'esigenza di giungere quindi a politiche capaci di governare il fenomeno dell'emigrazione, incanalandolo verso un severo controllo dei flussi. Lo spirito di accoglienza, pur doveroso nelle condizioni più drammatiche — come il recente sbarco del 19 marzo a Catania, dove su 928 immigrati si sono contati 361 bambini reduci da giorni di navigazione —, non è in alcun modo garante verso una vera politica sull'integrazione degli immigrati.

In maniera più diretta si deve affermare che l'ingresso di immigrati non può essere considerato il mero risultato dei loro comportamenti e il paese di accoglienza non può essere considerato un agente passivo.

Gli arrivi di clandestini si impongono in questi ultimi anni con sempre maggiore rilievo non solo in Italia, ma in tutta Europa. Nei soli primi sei mesi del 2001 sono state quasi 20 mila le persone immigrate bloccate mentre tentavano di oltrepassare a piedi il traforo sotto la Manica ed entrare da clandestini in Gran Bretagna. Quindi, la situazione è drammatica in tutti gli Stati d'Europa, in modo particolare in quelli che si presentano più esposti alla pressione per la loro collocazione nell'area del bacino meridionale.

Peraltro l'Italia, come la Spagna e il Portogallo, presenta nella distribuzione territoriale degli immigrati forti diseguglianze regionali, dovute fondamentalmente alle caratteristiche dei mercati del lavoro locale. In Italia si ha un'alta concentrazione di lavoratori immigrati nelle regioni del nord (quasi i due terzi degli immigrati presenti), una presenza significativa al centro ed una presenza davvero modesta (meno del 15 per cento) al sud. Al contrario, è proprio nelle regioni del Mezzogiorno e nelle occupazioni prevalenti di queste regioni, soprattutto per lavori agricoli e stagionali, che si concentra massimamente l'occupazione non ufficiale, in larga parte precaria e priva di garanzia, di tutela. È significativo anche il fatto che, a seguito delle quattro sanatorie avutesi nel nostro paese — nel 1987, nel 1990, nel

1995 e nel 1999 — e alla conseguente uscita dalla clandestinità di significativi gruppi di immigrati, si sia verificato un considerevole spostamento di immigrati dal sud verso le regioni del nord alla ricerca di condizioni di lavoro regolari, obiettivo che spesso però non è stato raggiunto, determinandosi così quella vasta area grigia di sommerso che il centrodestra ha inteso e intende contrastare fermamente.

Non crediamo, infatti, che sia possibile avallare richieste di manodopera extracomunitaria, in numeri anche imponenti, salvo poi non concorrere alla sua reale integrazione, e l'integrazione passa attraverso la regolarizzazione del lavoro e, quindi, l'emersione del lavoro nero. Questo fenomeno è stato ampiamente evidenziato anche dal compianto Marco Biagi nel suo libro bianco sul lavoro, in cui stigmatizza che una politica di maggiore apertura nei confronti dell'immigrazione extracomunitaria deve essere accompagnata da misure aggiuntive per eliminare il lavoro non dichiarato, che è esso stesso causa o comunque sostegno dell'immigrazione illegale.

La lotta contro il lavoro nero deve essere condotta con tutta la scienza che la politica e le strategie di controllo del Governo possono mettere in campo. L'obiettivo è quello di bloccare l'illegalità, non di produrla. Il rischio è creare un'area grigia di illegalità ancora più nascosta a causa del rinforzo dei controlli, dove il clandestino diviene vittima di un sistema economico tutto in nero, che trae vantaggio proprio dalla sua condizione di illegalità. In altri termini, è opportuno evitare che si creino situazioni per cui l'economia dei settori deboli tragga vantaggi dalla presenza di immigrati clandestini e, così facendo, ne alimenti la permanenza.

L'obiettivo del centrodestra, quindi, è quello di rendere compatibile il processo di integrazione degli extracomunitari con la sicurezza del territorio e, dunque, con le leggi nazionali. Ciò significa regole chiare e definite per i flussi migratori, leggi severe per contrastare l'immigrazione clandestina ed una politica avveduta e

lungimirante che consenta una coerente integrazione nel tessuto sociale e culturale degli extracomunitari regolarmente introdotti e che, soprattutto, non trascuri il dovere di rappresentare i bisogni della stessa società italiana che sente in pericolo la propria sicurezza.

In tal senso diventa necessario garantire la certezza a favore dei cittadini, affinché non si sentano espropriati dei propri diritti. La sicurezza del territorio e l'applicazione e il rispetto delle regole sono pertanto da considerarsi elementi fondamentali per garantire una convivenza socialmente sostenibile tra cittadini italiani e stranieri. Il centrodestra propone un percorso di contrasto reale all'immigrazione clandestina, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, e di piena valorizzazione di quella regolare; non accettiamo, quindi, lezioni di democrazia da chiunque esse provengano.

L'ingresso di nuove popolazioni in una società provoca, da sempre, tensioni di carattere economico, sociale, politico e culturale, che rimettono in discussione gli equilibri preesistenti.

Il fenomeno migratorio appare come un fattore sociologicamente sempre più complesso, implicante questioni politiche, religiose e culturali. Il suo peso e l'impatto destabilizzante sulle politiche di Governo sono resi evidenti dalle ultime elezioni francesi, ossia dal caso Le Pen. Il voto francese racconta, in tal senso, il disagio e la disgregazione sociale delle periferie urbane; denuncia un senso di insicurezza e di xenofobia latente che trae origine e si alimenta da una difficile convivenza ed integrazione tra identità diverse, e soprattutto evidenzia il fallimento di politiche di integrazione che, al di là di istanze sociologiche e moraliste, non sono riuscite a garantire un inserimento degli immigrati in armonia con le condizioni socioculturali delle collettività che li ospitano. Ne deriva un forte senso di disagio politico della comunità che vede in pericolo la propria sicurezza. Non solo in Francia; anche alle prossime elezioni tedesche — così come in quelle inglesi e come sta avvenendo in

Olanda o è avvenuto in Danimarca — l'immigrazione si appresta a diventare un tema caldo della battaglia elettorale.

Con una pressione migratoria crescente e con flussi continui ed imponenti, è, quindi, doveroso, nei confronti della nostra comunità, non solo gestire il fenomeno senza dare l'impressione di subirlo, ma anche combattere le infondate percezioni di un evento ineludibile, scarsamente contrastabile. L'immigrazione, se correttamente programmata, inserita all'interno di uno Stato capace di far rispettare le leggi, è in grado di produrre vantaggi, sia economici sia socioculturali. Di fatto, l'immigrazione è anche funzionale allo sviluppo economico del paese di accoglienza e, in tal senso, risponde ai bisogni reali della società italiana che, non solo ricerca persone che lavorino in fabbrica, ma anche quelle che si prendano cura degli anziani e quelle che colmino l'insostenibile tasso di invecchiamento della popolazione.

Numerose analisi demografiche internazionali segnalano che, nei prossimi cinquant'anni, molti grandi paesi industrializzati come il nostro dovranno affrontare la prospettiva di un rapido invecchiamento e, di conseguenza, anche di una riduzione della forza lavoro.

Il bilancio demografico provvisorio del 2001, presentato dall'ISTAT, fa registrare, quest'anno, il pareggio tra nascite e morti, dopo otto anni di eccesso di morti sulle nascite. Al riguardo, una ricerca della fondazione Agnelli mostra che il numero degli alunni stranieri nelle scuole è in forte crescita. Nell'anno scolastico 2000-2001 ha raggiunto le 150 mila unità, pari all'1,8 per cento degli iscritti.

Nelle province di Bologna, di Brescia, di Firenze, di Mantova, di Modena, di Prato e di Reggio Emilia i figli di immigrati iscritti nelle nostre scuole superano già il 4 per cento. Ci si trova, quindi, di fronte ad un gravissimo dilemma: governare un processo migratorio destinato ad aumentare, a tassi che potranno provocare forme di pesante disagio sociale — come quello che sta scontando la *banlieue* francese — oppure contrastare l'immigrazione ed essere pronti, con la prossima genera-

zione, ad affrontare la crisi del sistema sociale dovuta al calo demografico, con possibili, se pur diverse dalle precedenti, ricadute sulla collettività.

Ecco, allora, che il sostegno alle giovani famiglie e alla natalità diviene un elemento integrante di un'organica politica sociale che comprenda anche quella dell'integrazione degli immigrati e del controllo dei flussi. Ma occorre anche ribadire la necessità di un approccio culturale e politico verso l'immigrazione che non sia superficiale o che sia dettato solo dal pendolo delle scadenze elettorali.

L'ordine ed il rispetto delle regole sono, dunque, indispensabili per un effettivo governo del fenomeno migratorio. Tuttavia, delineare un governo dei flussi migratori improntato prevalentemente alle questioni dell'ordine pubblico, della sicurezza e della guerra alla criminalità non è sufficiente. Una repressione senza prevenzione rischia di produrre un esito contrario a quello auspicato. Il fenomeno migratorio richiede una vera e propria politica estera dell'immigrazione, capace anche di alimentare i processi di sviluppo delle aree più povere del mondo da cui provengono gli immigrati e di lanciare la nostra economia verso quei territori dove si possano trovare, non solo braccia e competenze a costi competitivi, ma anche nuove aree di consumo. Un ruolo che si gioca, dunque, attraverso una politica di concertazione europea ed una comune presa di coscienza dei valori universali quale la più coerente redistribuzione delle ricchezze prodotte dal pianeta per consentire i processi di globalizzazione e di produrre effetti rapidi di maggiore sviluppo delle aree povere del globo.

Nel particolare, il nodo per un governo ed un controllo pieni dell'immigrazione sembra concretamente concentrarsi sugli aspetti di coordinamento dei movimenti di frontiera nell'area Schengen e sulla questione degli ingressi irregolari. Tale obiettivo non può essere perseguito unicamente tramite strumenti di polizia, bensì anche attraverso una politica lungimirante, che prenda in debita considerazione l'esigenza di collaborare con i governi dei paesi di

provenienza degli immigrati, attraverso la definizione di opportuni accordi bilaterali.

Anche Marco Biagi, nel suo libro bianco, ha sottolineato questa necessità quando, in tema di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, scrive: la scelta del Governo è quella di avvicinare la domanda e l'offerta di lavoro intervenendo sui paesi di origine dei flussi migratori e agendo in stretta collaborazione soprattutto con i paesi con i quali esistono accordi di cooperazione su questa materia, al fine di creare mercati del lavoro interregionali trasparenti e governabili. In tale ambito, è opportuno favorire azioni di formazione e *screening* preventivo nei paesi di origine, supportando l'azione degli operatori privati e delle associazioni di categoria.

Proponiamo dunque — il centrodestra di questo si fa artefice — un maggiore sviluppo della politica di formazione *in loco*, accompagnato, ovviamente, da strategie di partenariato commerciale, per incanalare la spinta migratoria verso un più organico sistema di flussi, orientato ad un inserimento guidato nel mercato del lavoro italiano là dov'è necessario.

In tal senso, un esempio positivo viene dal Friuli-Venezia Giulia, dove è in atto un progetto per la selezione e la formazione di lavoratori extracomunitari rumeni nel loro paese di origine. Gli obiettivi sono il reperimento e la qualificazione di manodopera destinata ad essere impiegata sia in territorio rumeno — dalle nostre imprese del nord-est che hanno delocalizzato alcune produzioni — sia in Italia, in specifiche aree produttive. La regione Friuli-Venezia Giulia metterà a disposizione il *know-how* formativo e personale per i corsi, mentre i rumeni forniranno la struttura già presente sul territorio.

Per citare un altro esempio, un recente studio sull'immigrazione dal Senegal ha messo in evidenza il significativo risveglio di interessi commerciali, tra l'Italia e questo paese, registrato da una missione multisettoriale organizzata dall'Istituto per il commercio con l'estero. Tra le richieste più frequenti che gli operatori senegalesi hanno avanzato agli italiani in tale occasione, sono emerse quelle relative all'aper-

tura di filiali commerciali in Senegal. Questa situazione mostra l'esigenza, fortemente sentita da parte senegalese — come, probabilmente, da parte di altri paesi africani esportatori di manodopera e di immigrazione —, di creare occupazione *in loco* entrando in contatto, allo stesso tempo, con la realtà economica italiana.

Noi scegliamo, quindi, una politica dell'immigrazione forte e ferma negli obiettivi, nel governo del processo come nel controllo organico della manodopera immigrata; perseguiamo una politica che favorisca, in un ambito di collaborazione internazionale, cooperazione allo sviluppo, politiche formative e sanitarie nei paesi dai quali provengono, in prevalenza, gli immigrati presenti, per creare, in quelle realtà, condizioni di sviluppo tali da assicurare un futuro meno incerto soprattutto alle generazioni più giovani; contrastiamo fortemente, perciò, le polemiche tendenti ad isolare, nella questione generale dell'immigrazione, soltanto alcuni aspetti: quelli che maggiormente si prestano al fraintendimento dei valori sociali, storici ed etici del processo dell'immigrazione.

Lo stesso studio sui dati migratori del Senegal ha valutato l'impatto che il disegno di legge governativo, una volta approvato, potrebbe determinare sul fenomeno dell'immigrazione in Italia. L'analisi è sviluppata a partire da un quadro di insieme della politica italiana in materia di visti e si sofferma sulle prevedibili riduzioni quantitative dei flussi di ingresso, prendendo in considerazione le tipologie di visto più interessate dal disegno di legge ovvero quelle connesse con gli ingressi per inserimento nel mercato del lavoro con *sponsor* e per ricongiungimenti famigliari. L'indagine, condotta attraverso un punto di osservazione particolare e privilegiato, qual è l'ambasciata italiana in Senegal, dimostra che le modifiche proposte in materia di visti di ingresso, in particolare quelle relative a *sponsor* e ricongiungimenti famigliari, comporterebbero variazioni irrilevanti rispetto al numero di visti concessi per il 2001 con la legge Turco-Napolitano, che non meritano, dunque, l'allarmismo al riguardo creato.

In particolare, in riferimento ai visti per l'anno 2001, quelli assegnati per l'inserimento nel mercato del lavoro con l'istituto dello *sponsor* sono stati 126 su un totale di 2.283, quindi uno scarso cinque per cento. L'intento del disegno di legge governativo è l'eliminazione dell'istituto dello *sponsor* e la sua sostituzione con forme di istruzione e formazione nei paesi di origine.

Tale proposta rappresenta, anche secondo le associazioni di assistenza agli immigrati attivi a Dakar, una buona risposta a molti problemi pratici. Non sono pochi i casi di persone che con la legge Turco-Napolitano avrebbero avuto diritto a venire in Italia anche tramite ricongiungimento familiare, ma che non conoscono né la lingua né la cultura italiana; e un processo di vera integrazione sociale passa attraverso la conoscenza della lingua, degli usi e dei costumi della nostra comunità.

Il caso del Senegal studiato dimostra inoltre come l'introduzione della nuova legge non potrà più produrre gli effetti attesi se non riuscirà peraltro a confrontarsi con l'esigenza di una sistematica armonizzazione dell'azione di Governo nei campi della politica estera e della politica economica con quella in corso di elaborazione a livello comunitario. Le migrazioni, in quanto uno degli effetti della globalizzazione, sono un fenomeno internazionale: ne deriva che la politica migratoria di una nazione deve essere concordata con gli altri paesi. Su una politica come quella dell'immigrazione il singolo Stato deve infatti confrontarsi con una serie sempre più ampia di diritti e di obblighi, di pressioni interne ed esterne. Il rischio, evidenziato peraltro da molti studiosi internazionali, può essere quello di vincolare l'autorità dello Stato e di limitare principi fondamentali nel controllo dell'immigrazione; per esempio, in Francia e in Germania i tribunali amministrativi e le Corti costituzionali hanno bloccato alcuni tentativi operati dal legislatore di imporre delle restrizioni alla riunificazione della famiglie, per il fatto che tali restrizioni avrebbero violato gli accordi internazionali.

La politica dell'immigrazione non risulta più circoscritta quindi ad un ristretto ambito governativo di intenzioni ministeriali e amministrative e, in tal senso, anche l'opinione pubblica e il dibattito politico, come evidenziato dai recenti risultati elettorali francesi e inglesi, sono ormai parte del quadro in cui prende corpo la politica dell'immigrazione.

Oggi la posizione sull'immigrazione può arrivare a determinare la collocazione politica di un intero partito, specie in qualche paese europeo (il riferimento alla Francia è ovvio). Di qui la necessità che l'Italia si faccia artefice e parte forte di un processo di comunitarizzazione delle norme e delle legislazioni a livello europeo, perché il problema dell'immigrazione, il problema della pressione dei flussi migratori non può essere solo riversato sulle spalle dell'Italia, ma deve trovare comune condivisione e responsabilità da parte europea.

Concludo, signor Presidente. Noi oggi ci troviamo di fronte a fenomeni incerti. Gli elevati flussi che stiamo registrando in questi anni nel mondo, in Europa, nel nostro paese, appartengono ancora alla categoria delle immigrazioni o rischiano di diventare vere e proprie migrazioni? Gran parte della risposta a questa domanda dipende dalla nostra capacità di gestire e regolare questi fenomeni. Questo è l'impegno delle forze liberali e sociali del centrodestra. È un impegno di alto profilo politico e culturale che non può e non deve scadere nella demagogia o nella rincorsa ad un consenso elettorale che può pagare nel breve periodo ma risultare devastante nel medio e lungo periodo. Consci di questa grande responsabilità e forti del fallimento delle sinistre europee anche in materia di immigrazione, ci accingiamo quindi a licenziare il disegno di legge di modifica del testo unico sull'immigrazione, convinti che esso sia solo il primo tassello di un più ampio progetto al quale il Governo — e Alleanza nazionale, che rappresento — è pronto a dedicare energie, impegnando la propria credibilità,

quella di una destra democratica, moderna, solidale e libera da pregiudizi culturali e ideologici.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, per quanto chi mi ha preceduto nel presentare l'articolato di questo disegno di legge si sforzi di dare l'immagine di una destra moderna e liberale, non possiamo che dire, con chiarezza, ma anche con pacatezza — poiché siamo forti delle nostre ragioni — che il disegno di legge Bossi-Fini è fortemente caratterizzato da un andamento « lepenista » che attraversa l'Europa e a cui anche in Italia si tenta di dare accoglienza con un provvedimento come questo: demagogico, incapace di affrontare i problemi reali che certamente l'immigrazione pone, incapace di offrire soluzioni alla necessità di garantire contemporaneamente accoglienza, sicurezza e legalità agli immigrati che entrano nel nostro territorio.

Nel corso degli anni precedenti il Governo dell'Ulivo, del centrosinistra, aveva messo in campo una proposta che, all'applicazione concreta, ha dato risultati positivi: la legge meglio conosciuta come legge Turco-Napolitano che, pur con alcuni elementi contraddittori (penso ai centri di accoglienza per immigrati), attraverso alcuni strumenti specifici individuava, da una parte, la necessità di rendere il nostro paese accogliente e, dall'altra, la necessità di fornire strumenti capaci di coniugare questa accoglienza con la domanda di sicurezza che viene dai cittadini e la domanda di garanzia per coloro che vanno ad occupare una quota consistente del mercato del lavoro in Italia.

Il disegno di legge Bossi-Fini da una parte smantella questa legge con le sue applicazioni positive riscontrate in questi mesi e, dall'altra, introduce elementi innovativi che giudichiamo pericolosi e che contrasteremo con tutti gli strumenti possibili all'interno del dibattito parlamentare con il chiaro obiettivo di non far raggiun-

gere alla Lega il risultato di approvare il disegno di legge prima del 26 maggio. Sappiamo, infatti, che vi è un tentativo strumentale di carattere elettorale che ha determinato una forzatura dei tempi anche nell'ambito del lavoro svolto in Commissione, in quanto si voleva dare agli italiani il risultato di una legge apparentemente severa per nascondere il fallimento delle politiche sulla sicurezza e sull'immigrazione di questo Governo, per nascondere il fatto che, al di là delle promesse elettorali, gli immigrati — anche se al Governo vi è il centrodestra, anche se al Governo vi sono la Lega ed Alleanza nazionale — continuano ad entrare clandestinamente nel nostro territorio, continuano ad offrire manodopera per il lavoro nero entrando in concorrenza sleale con i nostri lavoratori, continuano ad essere in parte strumenti di quella criminalità organizzata che, da un lato, ne organizza i viaggi e, dall'altro, una volta arrivati nel nostro territorio, spesso si presenta come unico interlocutore per l'incapacità dello Stato di offrire risposte e soluzioni ai problemi dell'immigrazione.

Questo fallimento, ormai ad un anno dal risultato del 13 maggio, lo si vuole nascondere con un disegno di legge demagogico che ogni giorno che passa si arricchisce di elementi demagogici come il dibattito sulle impronte digitali — chi le vuole per alcuni, chi le vuole per tutti, chi le vuole a metà — che ricorda il dibattito di qualche estate fa a proposito del braccialetto elettronico per i detenuti. Oggi nessuno spiega agli italiani che la proposta del braccialetto elettronico per i detenuti è fallita, che l'applicazione è stata fallimentare e che è stata dimenticata, ma allora serviva per agitare lo spauracchio della sicurezza così come oggi, allo stesso fine, serve parlare delle impronte digitali sapendo che, come non ha risolto il problema il braccialetto elettronico, allo stesso modo non lo risolveranno le impronte digitali che sono solo un ulteriore strumento di odiosa discriminazione tra cittadini sulla base della loro etnia, del territorio di provenienza, della religione.